



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età di riferimento (CER)

Valida dal 1° gennaio 1994

Stato: 1° gennaio 2024

318.102.07 i CER

11.23

Premessa al supplemento 16, valido dal 1° gennaio 2024

Il presente supplemento contiene diverse modifiche resesi necessarie in seguito all'accettazione della riforma AVS 21 e alla sua attuazione con effetto a partire dal 1° gennaio 2024.

In particolare, viene menzionata l'introduzione della nozione di «età di riferimento», accompagnata da un aumento graduale dell'età di riferimento delle donne a 65 anni (su quest'ultimo punto, v. i N. 1003.1 e 1003.2).

Vengono inoltre introdotte l'applicazione annua della franchigia sia per i salariati che per i lavoratori indipendenti e la possibilità di rinunciare all'applicazione della franchigia (v. i N. 2004 segg. per i salariati e i N. 3005 segg. per i lavoratori indipendenti).

Il supplemento apporta anche diversi adeguamenti delle informazioni e della loro organizzazione, chiarimenti redazionali e correzioni di lievi errori.

Le modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 1/24.

Indice

Abbreviazioni	4
1. Principi generali	6
2. Franchigia applicata ai salariati	8
2.1 In generale	8
2.2 Rinuncia alla franchigia	8
2.3 Applicazione della franchigia	10
3. Franchigia applicata ai lavoratori indipendenti	11
3.1 Rilevamento delle persone aventi l'obbligo di pagare i contributi e accertamento del reddito.....	11
3.2 Rinuncia alla franchigia	12
3.3 Calcolo dei contributi e applicazione della franchigia.....	13
4. Diritto transitorio	15

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
art.	articolo
CAD	Circolare sui contributi all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
CIF	Circolare sull'imposta alla fonte
cpv.	capoverso
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG
DRC	Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG
LADI	Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
lett.	lettera
LLN.	Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero; RS 822.41)
N.	Numero marginale
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

RCC	Rivista mensile per le casse di compensazione AVS, pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)
seg.	seguinte
segg.	seguinti

1. Principi generali

- 1001
1/24 Le persone che hanno raggiunto l'età di riferimento ([art. 21 cpv. 1 LAVS](#); v. anche le disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021, lett. a) hanno l'obbligo di pagare i contributi all'AVS/AI/IPG fino a quando esercitano un'attività lucrativa ([art. 3 cpv. 1 LAVS](#)). Per ciò che concerne l'AD, le persone esercitanti un'attività dipendente non sono più tenute a pagare i contributi a partire dal mese successivo a quello in cui hanno raggiunto l'età di riferimento ([art. 2 cpv. 2 lett. c LADI](#); v. la CAD).
- 1002
1/24 I contributi sono però riscossi soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa superiore a 16 800 franchi per anno civile («franchigia», [art. 6^{quater} cpv. 1 e 4 OAVS](#)). È possibile rinunciare all'applicazione della franchigia.
- 1002.1
1/24 'Se è applicata la franchigia, non può essere accordata anche l'esenzione dei redditi di poco conto provenienti da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio ([art. 19 OAVS](#)) o da attività salariate ([art. 34d OAVS](#); v. anche le DRC).
- 1003
1/24 La franchigia può essere conteggiata solo a partire dal mese che segue quello in cui la persona raggiunge l'età di riferimento. L'importo di 16 800 franchi è ridotto in misura proporzionale.
- 1003.1
1/24 Per gli *uomini*, *indipendentemente dall'anno di nascita*, l'età di riferimento è di 65 anni.
Per le *donne nate nel 1960 o prima*, l'età di riferimento è di 64 anni.
Per le *donne nate tra il 1961 e il 1963*, l'età di riferimento viene aumentata gradualmente da 64 a 65 anni.
Per le *donne nate nel 1964 o successivamente*, l'età di riferimento è di 65 anni.

1003.2 Il mese a partire dal quale può essere applicata la franchigia è indicato nella tabella seguente:

Mese di nascita	Età di riferimento	Inizio del diritto alla rendita = inizio del diritto all'applicazione della franchigia
Uomini		
Tutti	65 anni	Mese che segue quello del 65° compleanno
Donne		
Fino a dicembre 1960	64 anni	Mese che segue quello del 64° compleanno
Gennaio–dicembre 1961	64 anni + 3 mesi	Maggio 2025–aprile 2026 (4° mese che segue quello del 64° compleanno)
Gennaio–dicembre 1962	64 anni + 6 mesi	Agosto 2026–luglio 2027 (7° mese che segue quello del 64° compleanno)
Gennaio–dicembre 1963	64 anni + 9 mesi	Novembre 2027–ottobre 2028 (10° mese che segue quello del 64° compleanno)
Da gennaio 1964	65 anni	Mese che segue quello del 65° compleanno

Una tabella più dettagliata (mese per mese) figura nell'allegato 1 della Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell'AVS (C DT AVS 21).

1004 Se una persona che ha l'obbligo di pagare i contributi esercita contemporaneamente diverse attività non correlate fra di loro (p. es. un'attività dipendente e una indipendente oppure diverse attività dipendenti esercitate per più datori di

lavoro), può scegliere di far applicare o meno la franchigia per ciascuna di queste attività¹.

1/24 **2. Franchigia applicata ai salariati**

2.1 In generale

2001
1/24 La franchigia può essere applicata soltanto una volta all'anno per ogni datore di lavoro. Lo stesso vale anche se il salariato conclude (simultaneamente o successivamente) diversi contratti di lavoro con lo stesso datore di lavoro.

2002
1/19 I salari netti devono essere convertiti in salari lordi solo dopo aver dedotto la franchigia.

2002.1
1/16 Se il datore di lavoro conteggia i salari secondo la procedura semplificata di cui agli [art. 2](#) e [3 LLN](#), si applicano le disposizioni delle DRC e l'imposta alla fonte va riscossa conformemente alla CIF.

2003
1/24 soppresso

1/24 **2.2 Rinuncia alla franchigia** ([art. 6^{quater} cpv. 2 e 3 OAVS](#))

2004
1/24 Se un salariato intende rinunciare all'applicazione della franchigia, deve informarne il suo datore di lavoro al più tardi al versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell'età di riferimento o del versamento del primo salario di ogni anno successivo.

2005
1/24 Se il salariato accetta il versamento del salario con deduzione della franchigia, non può più richiedere la deduzione dei contributi sull'intero salario per l'anno in questione.

¹ 19 agosto 1983 RCC 1984 pag. 32 –

2006
1/24 Se il salariato non chiede alcuna modifica al datore di lavoro fino al pagamento del primo salario dell'anno successivo, la scelta relativa alla riscossione dei contributi sul salario si applica automaticamente anche l'anno successivo.

2006.1
1/24 *Esempio: salariato che lavora l'intero anno e raggiunge l'età di riferimento nel corso dell'anno*

Il signor X lavora da diversi anni per lo stesso datore di lavoro. Il 24 maggio 2024 raggiunge l'età di riferimento.

Ha diritto alle franchigie seguenti:

- gennaio–maggio 2024: nessuna franchigia → i contributi vengono riscossi sull'intero salario;
- giugno–dicembre 2024: $16\,800/12 * 7 = 9800$ franchi da dedurre dai salari conseguiti in questo periodo.

Variante 1: se il signor X accetta il versamento del salario di giugno 2024 con deduzione della franchigia, il suo datore di lavoro deve applicarla ai salari da giugno a dicembre 2024. Se il signor X accetta il versamento del salario di gennaio 2025 con deduzione della franchigia, il suo datore di lavoro deve continuare ad applicarla per tutto il 2025.

Variante 2: se al versamento del salario di giugno 2024 il signor X comunica al suo datore di lavoro che non vuole far applicare la franchigia sui suoi salari, il suo datore di lavoro deve dedurre i contributi sull'intero salario per tutto il 2024. Il datore di lavoro deve continuare a dedurre i contributi dall'intero salario per tutto il 2025, salvo se il signor X richiede l'applicazione della franchigia.

2007
1/24 In caso di versamento di salari arretrati, occorre applicare l'opzione relativa alla riscossione dei contributi scelta nell'anno del loro versamento (= principio di realizzazione). Tuttavia, se il rapporto con il datore di lavoro è stato sciolto o non sussiste più l'obbligo assicurativo, va applicata l'opzione scelta nell'anno per il quale i salari sono dovuti (= principio di destinazione). Per quanto concerne l'obbligo di contribuzione su salari arretrati si rimanda alle DRC.

2008
1/24 *Esempio 1: persona che ha raggiunto l'età di riferimento da diversi anni, esercita un'attività lucrativa e percepisce un salario arretrato*

Variante A: a marzo 2025, il signor X riceve un bonus relativo all'attività esercitata nel 2024. Essendo ancora in servizio presso lo stesso datore di lavoro e avendo scelto nel 2025 di rinunciare all'applicazione della franchigia, questa scelta vale anche per il bonus versato a marzo 2025, a prescindere dalla scelta effettuata nel 2024.

Variante B: stessa situazione della variante A, ma il signor X non è più occupato presso lo stesso datore di lavoro al momento del versamento del bonus; inoltre, nel 2024, aveva optato per l'applicazione della franchigia. La scelta effettuata nel 2024 (anno in cui è stata svolta l'attività relativa al bonus) vale anche per il bonus versato a marzo 2025 e il saldo della franchigia non utilizzata nel 2024 va dedotto da questo importo.

2008.1
1/24 *Esempio 2: la signora Y esercita un'attività lucrativa da diversi anni e raggiunge l'età ordinaria di pensionamento nel 2023. Nel 2024 percepisce un salario arretrato del 2023. Per il 2024 ha scelto di rinunciare alla franchigia. Poiché il bonus versato nel 2024 risale al 2023, è soggetto all'obbligo di contribuzione secondo le disposizioni in vigore in quell'anno. Pertanto, la franchigia deve essere obbligatoriamente dedotta per i mesi da giugno a dicembre 2023.*

1/24 **2.3 Applicazione della franchigia**

2009 Per l'applicazione della franchigia, tutte le retribuzioni facenti parte del salario determinante versate nel corso dell'anno civile in questione devono essere sommate.

2010
1/24 La franchigia intera può essere applicata solo se l'attività lucrativa è stata effettivamente esercitata durante tutto

l'anno². Per determinare se un'attività lucrativa è stata effettivamente esercitata, ci si basa sull'esistenza del rapporto di lavoro e non sul versamento effettivo del salario.

2011
1/24 Se il rapporto di lavoro inizia o cessa durante un anno civile, il datore di lavoro deve calcolare la franchigia proporzionalmente alla durata di questo rapporto (pro rata temporis). I mesi iniziati vanno considerati come mesi interi (nessuna riduzione per giorni).

2011.1
1/24 *Esempio: persona che non esercita un'attività lucrativa e inizia a lavorare diversi mesi dopo aver raggiunto l'età di riferimento*

La signora Y, nata il 18 febbraio 1962, non esercita alcuna attività lucrativa. Per aumentare i suoi redditi, ne inizia una il 1° novembre 2026. Pur avendo raggiunto l'età di riferimento il 18 agosto 2026 (generazione di transizione), ha diritto alla deduzione della franchigia soltanto per i mesi in cui esercita effettivamente un'attività lucrativa, ovvero novembre e dicembre 2026. Ha dunque diritto a una franchigia di $16\,800/12 * 2 = 2800$ franchi.

1/24 **3. Franchigia applicata ai lavoratori indipendenti**

3.1 Rilevamento delle persone aventi l'obbligo di pagare i contributi e accertamento del reddito

3001
1/24 Alle casse di compensazione spetta il compito d'individuare le persone esercitanti un'attività indipendente che hanno raggiunto l'età di riferimento e devono essere loro affiliate secondo le regole sull'affiliazione alle casse.

3002
1/24 Le casse di compensazione professionali hanno l'obbligo di annunciare alla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio dell'interessato, secondo le regole vi-

² 19 agosto 1983 RCC 1984 pag. 32 –

genti in materia, tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età di riferimento, siano esse nuovamente affiliate a tali casse o vengano affiliate quali nuovi membri.

3003
1/17 L'accertamento del reddito e del capitale proprio investito nell'azienda ha luogo secondo la procedura ordinaria di notifica fiscale (v. le DIN).

3004
1/24 Se l'autorità fiscale non riceve nessuna richiesta di notifica per una persona esercitante un'attività lucrativa che ha raggiunto l'età di riferimento, comunica di propria iniziativa il reddito di questa persona alla cassa cantonale di compensazione (con l'annotazione «tipo di comunicazione 2»; v. le «Direttive per le autorità fiscali sulla procedura di comunicazione elettronica del reddito alle casse di compensazione AVS», contenute nelle DIN [4^a parte: Allegati]).

3005 L'autorità fiscale comunica il reddito tassato senza tener conto della franchigia. La cassa di compensazione si occupa del conteggio di quest'ultima.

1/24 **3.2 Rinuncia alla franchigia**
([art. 6^{quater} cpv. 5 e 6 OAVS](#))

3005.1
1/24 Se un lavoratore indipendente intende rinunciare alla franchigia, deve comunicarlo alla sua cassa di compensazione entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione in questione.

3005.2
1/24 Se il lavoratore indipendente non chiede alcuna modifica alla cassa di compensazione entro il 31 dicembre di quell'anno, la scelta relativa alla riscossione dei contributi sul reddito si applica automaticamente anche l'anno successivo.

3005.3
1/24 Esempio: il signor W è indipendente. Per l'anno di contribuzione 2024 sceglie di non applicare la franchigia e ne informa dunque la cassa di compensazione entro il 31 dicembre 2024. In seguito, se non informerà la sua cassa di

compensazione di una decisione diversa entro il 31 dicembre 2025, la rinuncia alla franchigia sarà applicata automaticamente anche per il 2025.

3005.4
1/24 Se in seguito a un'affiliazione retroattiva vengono reclamati contributi arretrati dopo il 31 dicembre dell'anno di contribuzione, il lavoratore indipendente che intende rinunciare alla franchigia può ancora comunicarlo alla sua cassa di compensazione fino alla scadenza del termine di opposizione contro la decisione relativa ai contributi arretrati notificatagli.

3005.5
1/24 La scelta del lavoratore indipendente circa la riscossione dei contributi sul reddito non può essere modificata dopo il 31 dicembre dell'anno di contribuzione, nemmeno se l'autorità fiscale annuncia successivamente un reddito supplementare.

1/24 **3.3 Calcolo dei contributi e applicazione della franchigia**

3006
1/24 L'intera franchigia è considerata soltanto se l'assicurato esercita effettivamente un'attività lucrativa per tutto l'anno.

3006.1
1/24 Se l'attività indipendente inizia o cessa nel corso di un anno civile, la cassa di compensazione calcola la franchigia proporzionalmente alla durata dell'attività (pro rata temporis). I mesi iniziati sono considerati come mesi interi.

3006.2
1/24 *Esempio: persona che non esercita un'attività lucrativa e inizia un'attività indipendente diversi mesi dopo aver raggiunto l'età di riferimento*

La signora Y è nata il 2 marzo 1962. Per aumentare i suoi redditi, il 1° dicembre 2026 inizia un'attività indipendente. Pur avendo raggiunto l'età di riferimento il 2 settembre 2026 (generazione di transizione), ha diritto alla deduzione della franchigia soltanto per il mese in cui esercita effettivamente un'attività lucrativa, ovvero dicembre 2026. Ha dunque diritto a una franchigia di $16\ 800/12 * 1 = 1400$ franchi.

- 3006.3
1/24 È applicabile la tavola scalare dei contributi ([art. 21 cpv. 2 OAVS](#)).
- 3006.4
1/24 La franchigia per i beneficiari di rendite va dedotta dal reddito da attività lucrativa indipendente contemporaneamente all'interesse del capitale proprio investito nell'azienda, vale a dire prima dell'aggiunta dei contributi AVS/AI/IPG secondo i N. 1170 segg. DIN.
- 3007
1/24 Se, nel corso dell'anno in cui la persona raggiunge l'età ordinaria di riferimento, il suo reddito è inferiore al valore più basso della tavola scalare, bisogna applicare la quota meno elevata della tavola scalare dei contributi (v. N. 3012), ma deve essere prelevata almeno la parte proporzionale del contributo minimo dovuta fino alla fine del mese in cui è raggiunta l'età di riferimento.
- 3008 In caso di contestazione del calcolo dei contributi, la cassa di compensazione notifica all'assicurato la relativa decisione concernente i contributi.
- 3009–
3011
1/24 soppressi
- 3012
1/24 Se dopo la deduzione della franchigia il reddito da lavoro conseguito è inferiore a 9800 franchi l'anno, le persone aventi raggiunto l'età di riferimento devono versare un contributo AVS/AI/IPG pari al 5,371 per cento del reddito rimasto dopo la deduzione, ma al massimo un importo equivalente al contributo minimo.
- 3013
1/08 La franchigia è applicabile solo ai beneficiari di rendite di vecchiaia che conseguono un reddito e di conseguenza hanno l'obbligo di pagare i contributi. In un esercizio gestito da coniugi o da partner registrati, solo la persona designata quale proprietario ha diritto alla deduzione della franchigia

per beneficiari di rendite di vecchiaia dal reddito conseguito³.

1/24 **4. Diritto transitorio**

3014 La scelta relativa all'applicazione o meno della franchigia
1/24 può essere effettuata soltanto a partire dall'anno di contribuzione 2024 (in caso di versamento di un salario arretrato, v. N. 2007).

3015– soppressi
3016
1/01

³ 22 ottobre 1982 RCC 1983 pag. 311 –